

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 61/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 2.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8950/410bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).

(188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8941/408bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8947/409bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).

(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9018/413bis pf18-19 GP/GC/blp del 22.2.2019).

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9016/412bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).

(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9015/411bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).

#### **I deferimenti**

La Procura Federale, con sei distinti atti, che in sede di decisione saranno riuniti e trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, ha deferito a questo Tribunale il sig. Vincenzo Novellino, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante sino alla data del 15.10.2018 della società Matera Calcio Srl, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1

bis comma 1 e 10 comma 3 CGS – FIGC in relazione alla normativa contenuta nel CU n. 50 del 24 maggio 2018 afferente il Sistema delle Licenze Nazionali; più in particolare, la suddetta società, sotto l'amministrazione dell'odierno deferito:

– 1) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad Iva, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 6) del CU di cui sopra;

– 2) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 5) del CU di cui sopra;

– 3) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel i compensi – rata di giugno 2018 dovuti a seguito di accordo di incentivo all'esito, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 2) del CU di cui sopra, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all'esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017;

– 4) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 1) del CU di cui sopra, nonché del permanere del mancato pagamento entro la stessa data del 15.10.2018 degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo, all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società;

- 5) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018, nonché il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2018, il tutto in relazione al titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 4 del CU di cui sopra.

– 6) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad Iva, dovuti per le mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 3 del CU di cui sopra.

Nel corpo di ciascun atto è stato dedotto che la posizione dell'odierno deferito, che all'epoca non era stato notificato della CCI, era stata stralciata dal deferimento della società Matera Calcio Srl, avente ad oggetto i medesimi capi d'accusa e che era stato deciso da questo Tribunale (CU n. 42 del 28.01.2019), perché vi era urgenza di definire la posizione della suddetta

società al fine di preservare il regolare svolgimento del Campionato 2018/2019 di Lega Pro, al quale la società partecipava.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dr. Giuseppe Chinè), la quale, illustrati i termini dei deferimenti, ne ha chiesto l'accoglimento, previa riunione degli stessi, in una alla sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 8 (otto), di cui mesi tre per la prima violazione e mesi uno per ciascuna delle violazioni successiva alla prima.

Nessuno è comparso per il deferito, il quale non ha fatto pervenire scritti a propria difesa.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Viene disposta la riunione in un unico procedimento dei sei deferimenti in oggetto per evidente connessione soggettiva ed in parte oggettiva tra loro esistente.

Nel merito, premesso che la Co.Vi.So.C. aveva trasmesso alla Procura Federale la prova dei reiterati inadempimenti della società consistita nelle relazioni della Deloitte & Touche Spa, dalla società non contestate e che all'epoca dei fatti l'odierno deferito ricopriva effettivamente la carica di legale rappresentante della società Matera Calcio Srl, appare certa l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Sistema delle Licenze Nazionali per la Serie C della stagione sportiva 2018/2019, di cui al CU n. 50 del 24.05.2018, sicché il deferimento può ritenersi fondato.

La responsabilità del deferito scaturisce dal principio dell'immedesimazione organica esistente tra la società e chi la rappresenta e va ricercata nell'ambito degli artt. 10 comma 3 e 19 comma 1 inciso H) CGS – FIGC, con conseguente applicazione delle sanzioni chieste dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazione, Sezione Disciplinare così provvede: dispone la riunione dei sei distinti deferimenti per ragione di connessione, che raccoglie in unico procedimento; accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al sig. Vincenzo Novellino, nella qualità come in atti, la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto).

**(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI (all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL - (nota n. 7625/134 pf18-19 GP/AS/ac del 28.1.2019).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 28 gennaio 2019 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Micheli Luigi, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Spezia Calcio Srl, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 1bis, comma 1, del CGS, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 38, 6 comma, delle NOIF e 39 Punto 1, lettera Fa) del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Ferrario Moreno di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato "Primavera" dello

Spezia Calcio Srl, consentendo e autorizzando l'esercizio di tale attività al signor Riccardo Corallo, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria qualifica per la categoria di appartenenza della squadra e, quindi, in assenza del titolo abilitativo richiesto, il tutto per eludere la normativa di riferimento;

- la società Spezia Calcio Srl, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al Signor Luigi Micheli, già suo Presidente all'epoca dei fatti, nonché ai Signori Riccardo Corallo, allenatore di base e Moreno Ferrario, allenatore Professionista di seconda categoria.

### **Il patteggiamento**

Alla riunione odierna, è comparso per la Procura federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre per entrambi i deferiti è comparso l'Avv. Eduardo Chiacchio oltre che il Dott. Luigi Micheli personalmente, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Dott. Luigi Micheli, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita di 1/3 - inibizione di giorni 10 (dieci) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); per la società Spezia Calcio Srl, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita di 1/3 - ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), sanzione finale ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).

Il Tribunale Federale Nazione - Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Dott. Luigi Micheli e la società Spezia Calcio Srl hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;  
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Dott. Luigi Micheli, inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- per la società Spezia Calcio Srl, ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**[191] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR [Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 6.8.2018 al 26.9.2018], NOVELLINO VINCENZO [Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 26.9.2018 al 15.10.2018] - (nota n. 9019/477bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 22 Febbraio 2019 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro – tempore della società Matera Calcio Srl dal 06/08/2018 al 26/09/2018;
- il Sig. Novellino Vincenzo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro – tempore della società Matera Calcio Srl dal 26/09/2018 al 15/10/2018;

entrambi per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, e all'art. 80 delle NOIF, per non avere prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante reiterate richieste, l'evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31.12.2017. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultati dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Il procedimento veniva originato dalla segnalazione della Co.Vi.So.C., la quale riferiva che la società Matera Calcio Srl non aveva prodotto documentazione relativa al dettaglio di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31 dicembre 2017.

### **L'istruttoria**

La Procura Federale compiva numerosi atti di indagine dai quali emergeva che, nonostante le reiterate richieste, la società Matera Calcio Srl non produceva alla Co.Vi.So.C. l'evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31.12.2017.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Taccardi Emanuele Junior;

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Vincenzo Novellino;  
Per i deferiti nessuno è comparso.

### **I motivi della decisione**

Nel corso della stagione sportiva 2018/2019 la Co.Vi.So.C. formulava più richieste istruttorie alla società Matera Calcio Srl.

Fu rivolta una richiesta iniziale con nota del 07.08.2018, riscontrata dalla società con la generica giustificazione che la documentazione contabile obbligatoria non era stata resa disponibile dalla precedente compagine sociale.

Venivano, così, inviati due ulteriori solleciti del 14.09.2018 e del 03.10.2018.

Nel frattempo era stata effettuato un intervento ispettivo del 25.09.2018 dal quale emergeva la perdurante indisponibilità della documentazione contabile obbligatoria. Venivano inviati, pertanto, ulteriori solleciti.

La società Matera Calcio Srl inviava nota del 17.10.2018 (allegato n. 8) con allegata la copia di un verbale di perquisizione e sequestro della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bari.

Dalla lettura di esso si evince che il giorno 10.10.2018 presso la sede della società si era svolta l'attività di perquisizione e sequestro in esecuzione del provvedimento della Procura Della repubblica di Bari.

Le attività venivano svolte alla presenza del deferito Vincenzo Novellino (legale rappresentante) e del Sig. Nicola Andrisani (Presidente).

In tale circostanza la parte dichiarava spontaneamente: <<...ad oggi non abbiamo ricevuto dalla vecchia proprietà nessun documento contabile e fiscale né registri sociali e altri libri obbligatori. Ci è stato consegnato solo un bilancio d'esercizio al 31.03.2018 certificato dalla Nexia Audirevi Spa in data 29.06.2018 che esibiamo e consegniamo in copia unitamente alla copia di diffida a firma dell'Avv. Vito Mandarano per la consegna della documentazione della società>>.

Così, nella riunione del 08.11.2018 la Co.Vi.So.C. deliberava di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti ai Signori Taccardi Emanuele Junior e Novellino Vincenzo con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga:

- la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Sig. Taccardi Emanuele Junior;
- la sanzione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Novellino Vincenzo.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Avv. Mario Antonio Scino

Pubblicato in Roma il 7 maggio 2019.

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina